

# PROTEZIONE UFFICI E STUDI



**Navale**  
ASSICURAZIONI DAL 1914

## Allegato mod. PUA04 della Sezione 5 - ELETTRONICA

---

### Definizioni specifiche per la Sezione 5 - ELETTRONICA

*(Ai sottostanti termini viene convenzionalmente attribuito il significato indicato a fianco di ognuno. Le parole in azzurro rimandano alla specifica definizione inserita in questo stesso elenco)*

|  |  |
|--|--|
| <b>Archivi</b>                                 | Insieme di dati e/o programmi memorizzati su <b>supporti</b> .   |
| <b>Attrezzature</b>                            | Anche se di proprietà di terzi, macchine ed apparecchiature destinate all'attività svolta escluse <b>macchine ed apparecchiature elettroniche</b> . L'olio nei trasformatori e negli interruttori è inteso come parte integrante della macchina o dell'impianto.   |
| <b>Costo di rimpiazzo</b>                      | Il costo per sostituire i beni danneggiati con altri nuovi uguali od equivalenti per uso e/o funzioni, ivi comprese le spese di trasporto e di montaggio, senza tener conto di sconti o prezzi di favore.  |
| <b>Danni suscettibili di riparazione</b>       | Danni i cui costi di riparazione sono inferiori al <b>costo di rimpiazzo</b> del bene.   |
| <b>Dati</b>                                    | Insieme di informazioni logicamente strutturate su <b>supporti</b> intercambiabili, elaborabili da parte dei programmi, memorizzate dall'Assicurato, <u>con esclusione dei dati su supporti fissi per destinazione, su memorie operative delle unità centrali nonché di qualunque altro dato non modificabile dall'Assicurato.</u>   |
| <b>Fabbricato</b>                              | Il complesso delle opere edili, di proprietà o meno dell'Assicurato, costituito dai locali adibiti alla conduzione dell'attività assicurata e di tutti i servizi aziendali, sociali ed ausiliari ad essa connessi, incluse le pertinenze e le dipendenze anche separate aventi la stessa ubicazione o comunque immediatamente adiacenti.<br>Sono compresi: <ul style="list-style-type: none"><li>- tettoie, pensiline, soppalchi</li><li>- strade private, cortili, giardini</li></ul>                               |
| <b>Macchine e apparecchiature elettroniche</b> | Anche se di proprietà di terzi, macchine ed apparecchiature a corrente debole per ufficio e/o altre attività amministrative, per attività correlate, per impianti di allarme.<br>A puro titolo esemplificativo: personal computer ed altri elaboratori di dati, fatturatrici, pese e registratori di cassa, fotocopiatrici, fax, stampanti, scanner, macchine da calcolo, telescriventi, centralini telefonici.<br><u>Sono esclusi:</u> <ul style="list-style-type: none"><li>- <u>telefoni cellulari.</u></li></ul> |
| <b>Primo rischio assoluto</b>                  | Forma di assicurazione in base alla quale il danno viene indennizzato sino ad un importo massimo indicato, senza tenere conto del valore effettivo del complesso dei beni oggetto della copertura, come prevede l'art. 1907 del Codice Civile.   |
| <b>Programmi in licenza d'uso</b>              | Programmi informatici con sequenze di informazioni, costituenti istruzioni eseguibili dall'elaboratore, che l'Assicurato utilizza in base ad un contratto stipulato con il fornitore di tali programmi per il periodo di tempo precisato nel contratto stesso.   |
| <b>Supporti (di dati)</b>                      | Qualsiasi materiale (magnetico, ottico, scheda o banda perforata, ecc.) usato per memorizzare informazioni elaborabili automaticamente.  |
| <b>Valore intero</b>                           | Forma di copertura assicurativa che prevede la dichiarazione dell'esatto valore dei beni oggetto della copertura stessa.<br>Qualora venga accertato che il valore dei beni prima del danno era superiore a quello dichiarato ed assicurato, si applica il disposto dell'art. 1907 del Codice Civile.   |

## SEZIONE 5 - ELETTRONICA

---

- 1. Le coperture di base** Navale indennizza - nella forma a *“Primo rischio assoluto”* ed a *“Costo di rimpiazzo”* - i danni materiali e diretti causati alle macchine ed apparecchiature elettroniche purché collaudate e pronte all’uso cui sono destinate, da qualunque evento accidentale che non sia espressamente escluso al successivo art. 2.1.
- Tali danni saranno indennizzati anche nel caso che siano stati determinati da colpa grave del Contraente e/o dell’Assicurato.
- Sono compresi i danni causati ai beni assicurati per impedire o arrestare l’evento dannoso nonché le spese di salvataggio.
- Nell’ambito della somma assicurata nel Prospetto per questa Sezione sono coperte anche le spese:
- di demolizione e sgombero dei residui dell’evento dannoso sino alla più vicina discarica autorizzata;
  - per la rimozione e il ricollocamento dei beni assicurati;
- complessivamente, per entrambe, sino al 10% dell’indennizzo dovuto.
- Sono inoltre rimborsati:
- onorari di periti, progettisti, consulenti, quando il ricorso a tali professionisti si renda necessario a supporto della ricostruzione o del ripristino dei beni distrutti o danneggiati nel limite delle tariffe stabilite dagli ordini professionali di categoria, e comunque entro il 10% del danno liquidabile a termine di polizza con il massimo di € 3.000,00.
- 

### 2. Delimitazioni delle garanzie

#### .1 - ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni:

- a. verificatisi in conseguenza di montaggi o smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione o revisione;
- b. verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell’ubicazione indicata per le macchine ed apparecchiature mobili e al di fuori del luogo di installazione originaria per le macchine ed apparecchiature fisse;
- c. dovuti all’inosservanza delle prescrizioni per l’installazione, la manutenzione e l’esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore delle macchine ed apparecchiature;
- d. di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;
- e. attribuibili a difetti noti al Contraente o all’Assicurato all’atto della stipulazione della presente polizza o dell’inserimento in garanzia delle macchine o apparecchiature assicurate;
- f. ai tubi e valvole elettronici, a lampade e altre fonti di luce, salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle macchine ed apparecchiature assicurate;
- g. per ammanchi constatati in sede di inventario e/o per smarrimenti in genere;
- h. di deperimento, logoramento, usura, corrosione, ossidazione, che siano conseguenza naturale dell’uso o funzionamento o causati dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici;
- i. per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore, il venditore o il locatore dei beni assicurati;
- j. causati da incendio, fulmine, esplosione, scoppio, furto e rapina;
- k. causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, piene, alluvioni, mareggiate;
- l. verificatisi in occasione di:
  - scioperi, tumulti popolari, sommosse, insurrezioni;
  - occupazioni di fabbrica ed edifici in genere;
  - sequestri, atti di terrorismo o di sabotaggio;
  - atti di guerra, occupazione militare, invasione;salvo che l’Assicurato provi che i danni non abbiano alcun rapporto con tali eventi;
- m. causati da atti vandalici o dolosi a chiunque riferibili;
- n. verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l’Assicurato provi che i danni non abbiano alcun rapporto con tali eventi;
- o. verificatisi in conseguenza di campi di energia a macchine ed apparecchiature

- per la diagnosi, la terapia ed il controllo dei materiali con raggi energetici;
- p. a macchine ed apparecchiature in deposito, giacenza o immagazzinamento;
  - q. ai conduttori esterni a macchine ed apparecchiature elettroniche non costituenti la dotazione delle stesse, salvo quelli per cui la copertura venga esplicitamente ricompresa nello specifico Prospetto.

Sono altresì esclusi:

- r. danni, difetti, disturbi la cui riparazione o eliminazione rientri nelle prestazioni del contratto di assistenza tecnica - anche se non sottoscritto dall'Assicurato - proposto dal fornitore o da organizzazioni da esso autorizzate.
- s. costi (comprensivi di manodopera e pezzi di ricambio) sostenuti per:
  - controlli di funzionalità e manutenzione preventiva
  - eliminazione di disturbi e difetti a seguito di usura
  - aggiornamento tecnologico
  - riparazione e/o eliminazione di danni, difetti, disturbi, verificatisi senza concorso di cause accidentali esterne, salvo i danni di incendio, esplosione, scoppio;
- t. costi di scavo, sterro, puntellatura, demolizione e rifacimento di murature, pavimentazioni e simili;
- u. danni indennizzabili in base alla Sezione 1-INCENDIO, se ed in quanto operanti, salvo il maggiore importo non indennizzato dalla predetta Sezione.  
In tal caso, l'eventuale franchigia prevista da questa Sezione assorbirà quella prevista dalla Sezione INCENDIO.

.2 - LIMITAZIONI

a. **Franchigia fissa**

In caso di danno, l'indennizzo dovuto sarà liquidato con una franchigia di € 250,00.

.3 - LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO

La somma assicurata nel Prospetto della presente Sezione rappresenta l'importo massimo che Navale corrisponderà nel corso dell'annualità assicurativa per uno o più eventi dannosi, salvo quanto previsto dall'art. 1914 del Codice Civile per le spese di salvataggio.

---

**3. Condizioni specifiche**

.1 - OPERATIVITA' DELLA GARANZIE

L'assicurazione vale per i beni posti nel fabbricato avente l'ubicazione indicata nella Scheda e, ove espressamente previsto, nelle aree ad esso esterne immediatamente circostanti.

.2 - DANNI DA FENOMENI ELETTRICI

I danni alle macchine ed alle apparecchiature elettroniche assicurate causati da fenomeno elettrico di origine esterna sono indennizzabili a condizione che l'impianto elettrico e l'impianto di messa a terra siano a norma di legge, ferme le esclusioni di cui al punto 2.1.

In caso di danno l'indennizzo sarà corrisposto:

- con una franchigia di € 250,00, qualora risulti danneggiato dal medesimo evento un dispositivo di protezione contro i danni o disturbi elettrici dedicato alle apparecchiature elettroniche oppure risulti danneggiato dal medesimo evento l'interruttore differenziale (salvavita) o altro elemento di protezione contro la sovratensione o la sovracorrente, installati dopo il contatore dell'azienda distributrice nell'impianto elettrico a cui sono collegati le macchine e le apparecchiature assicurate;
- con uno scoperto del 50%, minimo € 2.500,00, qualora non risulti danneggiata alcuna delle protezioni indicate al precedente alinea.

.3 - PROGRAMMI IN LICENZA D'USO

Premesso che in copertura sono compresi solo i programmi in licenza d'uso ed esclusivamente quelli relativi ai beni indicati, resta convenuto che la validità della copertura stessa è subordinata alle seguenti condizioni:

- il Contraente o l'Assicurato devono stipulare e mantenere in vigore per tutta la

- rata dell'assicurazione un contratto scritto di manutenzione per tali programmi;
- il fornitore di tali programmi, o altra ditta da lui demandata allo scopo, che ha stipulato il contratto di manutenzione per gli stessi, è tenuto a sostenere direttamente l'onere per l'aggiornamento dei programmi a seguito di nuove **release** o modifiche di leggi o prassi per l'eliminazione delle eventuali anomalie onde consentirne il regolare uso.

Tale accordo contrattuale deve prevedere l'obbligo da parte del fornitore, o della ditta da lui demandata, di consegnare copie dei programmi nel caso di loro perdita da parte dell'Assicurato.

Navale rimborsa i costi necessari ed effettivamente sostenuti per la duplicazione o per il riacquisto dei programmi in licenza d'uso, memorizzati su dischi fissi per destinazione, a seguito di un danno materiale e diretto, indennizzabile a termini di polizza, che abbia colpito i supporti di cui sopra.

Il pagamento del relativo indennizzo sarà effettuato con l'applicazione di una franchigia di € 250,00.

#### .4 - BUONA FEDE

L'omissione da parte dell'Assicurato o del Contraente di circostanze aggravanti il rischio e le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso non pregiudicano il diritto all'integrale risarcimento dei danni, purché tali omissioni o inesattezze siano avvenute senza dolo o colpa grave.

In tal caso a Navale spetterà il maggior premio, proporzionale all'eventuale maggior rischio, con decorrenza dal momento in cui la circostanza si è verificata.

#### .5 - IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO.

Qualora il costruttore o il fornitore prescriva un impianto di condizionamento d'aria, non sono indennizzabili i danni che si verifichino in seguito a variazioni dei valori dell'umidità e della temperatura ambientali causate da un mancato o difettoso funzionamento dello stesso, qualora non risulti funzionante un impianto di segnalazione ottica od acustica, completamente indipendente dall'impianto di condizionamento, che indichi o segnali guasti o variazioni dei valori, e sempreché questa segnalazione sia in grado di provocare l'intervento immediato per prevenire o limitare il danno, anche al di fuori dell'orario di lavoro.

#### .6 - RINUNCIA ALLA RIVALSA

Navale rinuncia, salvo in caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall'art.1916 del Codice Civile verso i famigliari, i parenti e gli affini dell'Assicurato, i suoi collaboratori domestici, i suoi ospiti e/o clienti, che abbiano causato il danno, purché l'Assicurato non eserciti egli stesso l'azione di regresso verso il responsabile.

#### .7 - ASSICURAZIONE PRESSO L'ABITAZIONE DELL'ASSICURATO

L'assicurazione è prestata anche presso i locali costituenti l'abitazione dell'Assicurato fino alla concorrenza di € 500,00 per anno e per evento.

---

### 4. Le coperture facoltative

*(Operanti solo se nel Prospetto di questa Sezione è stato indicato il relativo premio e, se richiesta, la specifica somma assicurata o, ove previsto, sia stata barrata la corrispondente casella)*

#### .1 - IMPIANTI ED APPARECCHI AD IMPIEGO MOBILE

Gli impianti e gli apparecchi ad impiego mobile sono assicurati anche durante il loro trasporto con qualsiasi mezzo, compreso quello a mano, entro il territorio nazionale, a condizione che, per natura e costruzione, possano essere trasportati ed utilizzati in luoghi diversi da quelli indicati in scheda e che tale trasporto sia necessario per la loro utilizzazione.

Sono esclusi i danni di rottura di filamenti di valvole o tubi, graffiatura o rottura di lenti e loro scollamento dagli obbiettivi.

#### .2 - MAGGIORI COSTI

Qualora un evento dannoso indennizzabile a termini della presente Sezione provochi un'interruzione, parziale o totale, del funzionamento dei beni assicurati, Navale indennizzerà i maggiori costi - sostenuti dall'Assicurato rispetto a quelli normali - necessari alla prosecuzione delle funzioni svolte dalla macchina o dall'apparecchiatura

danneggiata o distrutta o sottratta.

Sono assicurati unicamente i maggiori costi dovuti a:

- a. uso di una macchina od un'apparecchiatura sostitutiva;
- b. applicazione di metodi di lavoro alternativi;
- c. prestazioni di servizi da terzi.

Sono esclusi i maggiori costi dovuti a:

- limitazioni dell'attività aziendale e/o difficoltà nella rimessa in efficienza dei beni distrutti o danneggiati o sottratti derivanti da provvedimenti di governo o di altra autorità;
- eventuali indisponibilità di mezzi finanziari da parte dell'Assicurato per la riparazione o il rimpiazzo dei beni distrutti o danneggiati;
- modifiche, migliorie, revisioni, eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo dei beni distrutti o danneggiati o sottratti;
- danni ai supporti di dati;
- ricostituzione di dati e programmi distrutti o danneggiati o sottratti;

Nei limiti dell'indennizzo giornaliero indicato nel Prospetto di questa Sezione, la presente copertura è prestata nella forma a "Primo rischio assoluto".

Il periodo di indennizzo inizia dal momento in cui insorgono i maggiori costi e continua per il periodo necessario alla riparazione o sostituzione della macchina o apparecchiatura danneggiata, ma comunque non oltre la durata massima prevista nel Prospetto.

In caso di danno Navale risponde per l'importo giornaliero e sino al periodo massimo per anno assicurativo indicati nel Prospetto e riconosce la compensazione dei costi giornalieri nell'ambito di ciascun mese, o frazione, del periodo di indennizzo effettivamente utilizzato.

Per ogni evento resta a carico dell'Assicurato la franchigia indicata nel Prospetto. Il Contraente o l'Assicurato deve immediatamente comunicare a Navale i danni da maggiori costi mediante telegramma o telex. Qualora la denuncia del danno non pervenisse entro le 48 ore successive all'accadimento, non saranno riconosciuti i maggiori costi sopportati prima del ricevimento del telegramma o del telex di notifica.

### .3 - SUPPORTI DI DATI

Navale copre - nella forma a "*Primo rischio assoluto*" - i danni materiali e diretti causati a nastri o dischi magnetici, schede perforate od altri supporti di dati, ferme restando le esclusioni di cui al punto 2.1.

In caso di danno saranno indennizzati i costi necessari ed effettivamente sostenuti per il riacquisto dei supporti di dati distrutti, danneggiati o sottratti nonché i costi per la ricostituzione dei dati contenuti nei supporti stessi.

Sono esclusi i costi dovuti ad errata registrazione, a cancellazione per errore e a cestinatura per svista.

Se la ricostituzione non è necessaria o non avviene entro un anno dall'evento dannoso, saranno indennizzate le sole spese per il riacquisto dei supporti di dati privi di informazione.

L'indennizzo sarà liquidato con una franchigia di € 500,00 ed in nessun caso potrà superare l'importo indicato nel Prospetto di questa Sezione per singolo supporto. Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare immediatamente a Navale ogni danno ai supporti di dati mediante telegramma o telex.









zercquattro

mod. PUA04 Ediz. 02/2009

# Navale

ASSICURAZIONI DAL 1914



NAVALE ASSICURAZIONI SPA. FONDATA NEL 1914. Capitale Sociale € 96.250.000,00 interamente versato.  
SEDE LEGALE E DIREZIONE: V. della Unione Europea, 3/B - 20097 San Donato Milanese - MI - Italia - Tel. 02 5821111 - Fax 02 58211710 - c.p. 1221  
REA 1129621 - C.F. P.IVA 00296790389 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con RDL del 29/4/1923 n° 966  
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Unipol Gruppo Finanziario SpA . [www.navale.it](http://www.navale.it)

